

Riscossi di Euro copia
mediante apposizione di marche
in unico esemplare sull'originale
Torino il Il Cancelliere

28 AGO. 2007

1245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - PRIMA SEZIONE CIVILE -

COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

DOTT. TROIANO ENZO PRESIDENTE RELATORE

DOTT. MACCHIA MASSIMO CONSIGLIERE

DOTT. MANNA FELICE CONSIGLIERE

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa civile d'appello n. 395/2006 R.G.

PROMOSSA DA

R.G.: 395/2006

Cron. 2016/08

Rep. CV 1291/08

30 LUG 2007

Oggetto:
Intermediazione
finanziaria (S.I.M.) -
Contratti di borsa.

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Torino, Via Magenta n°

2) 36, presso lo studio legale dell'avv. Lucia MONACIS che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Massimo CERNIGLIA e Michele VENTURIELLO del Foro di Roma, per delega notarile in atti,

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] s.p.a. ora [REDACTED] s.p.a., con sede in Torino, [REDACTED]; partita i.v.a. [REDACTED], in persona del suo procuratore avv. [REDACTED], nella sua qualità di responsabile del contenzioso e coordinamento filiali della Banca, in virtù dei poteri a lui conferiti dal presidente del consiglio di amministrazione con procura del 10 ottobre 2001 a rogito Notaio Daniele [REDACTED] di Torino, rep. n° 82362, racc.

4) n. 8957, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris n° 71, presso lo studio legale degli avv.ti ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ che la rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado,

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, accogliere il presente gravame e così riformare totalmente la sentenza n. 7391/05 del Tribunale civile di Torino per i motivi tutti esposti, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado o, segnatamente:

1. in via principale, riconoscere e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa, per violazione delle norme imperative di cui al TUF e in relazione all'art. 1418 c.c., condannando la banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 136.336,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria detratti eventuali anticipi o ^{cedole} corrisposte. 2. In via subordinata, riconoscere e dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1427 e seguenti c.c., condannando ^{udo} la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 136.336,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratti eventuali anticipi o cedole corrisposte. 3. In via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della Banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della negoziazione delle obbligazioni, in violazione delle norme del TUF e del Regolamento Consob,



e risolvere il contratto de quo e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno pari alla somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. 4. In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e/o penale e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione della somma corrisposta per i bond, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale che si richiede in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".

Per l'appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- rigettare l'appello e le domande ex adverso proposte e per l'effetto confermare la sentenza inter partes pronunciata dal Tribunale di Torino l'11 novembre 2005, per le ragioni indicate in atto;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30/1/2004, [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino l' [REDACTED] s.p.a., esponendo: di essere da diversi anni cliente di detto Istituto, in particolare della Filiale di [REDACTED]; di essere rimasta "scottata dalla precedente esperienza" del Fondo Gestione Patrimoniale, a causa dei pessimi risultati ottenuti, e di essersi rivolta a [REDACTED] consulente della anzidetta Filiale per gli investimenti della clientela privata, al fine di reinvestire la liquidità proveniente dal relativo disinvestimento in obbligazioni sicure e senza rischi; di avere così accettato la proposta, accompagnata dalla garanzia che trattavasi di titoli "sicuri" e "con discreta redditività", di acquistare, nel gennaio 2001, *Bond Cirio Fin 01-05* per un controvalore (comprensivo di spese e commissioni) di €. 109.906,23 e, nel febbraio 2001, *Bond Cirio Holding 01-04* per un controvalore (comprensivo di spese e commissioni) di €. 26.430,16, senza peraltro ricevere in nessuna delle due occasioni alcun prospetto informativo; di avere, però, perso l'intero investimento, in quanto nella primavera dell'anno 2003 il Gruppo Cirio era andato in crisi, con la conseguenza di non essere stato più in grado non solo di pagare gli interessi sulle obbligazioni, ma neppure di restituire il capitale. Assumendo che, commercializzando le suddette obbligazioni, l'Istituto aveva violato una serie di disposizioni contenute sia nel T.U. della intermediazione

IL CASO.it



finanziaria (D. Lgs.vo 24/2/1998 n. 58: di seguito, "TUF"), in materia di sollecitazione all'investimento, sia nel relativo Regolamento di attuazione, emanato con Deliberazione CONSOB dell'1/7/1998 n. 11522, concernente la disciplina degli intermediari (il "Regolamento Intermediari"), la esposizione fissava a parte convenuta termine per notificare la comparsa di risposta e concludeva in via gradata affinché, previa ammissione di prova per interrogatorio e testi nonché di CTU, il contratto di compravendita delle obbligazioni anzidette fosse dichiarato nullo ex art. 1418 c.c., annullato ai sensi dell'art. 1427 e ss. c.c. o risolto ex art. 1453 c.c., con condanna, per l'effetto, della Banca alla restituzione integrale della somma di € 136.336,39 e, comunque, al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria; col favore delle spese.

Con comparsa notificata entro il termine intimato, il ~~██████████~~ s.p.a. contestava la narrativa avversaria, eccependo: - che ██████████ cliente dell'Istituto sin dal 1993, aveva in corso con la Banca un contratto di conto corrente denominato "Multibenefit Classic", con annesso un mandato di investimento relativo a servizi di intermediazione mobiliare; - che in data 1/4/1998 aveva ricevuto la consegna del "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" previsto dal Regolamento CONSOB allora in vigore; - che, al momento dell'acquisto, era intestataria di un cospicuo dossier titoli comprendente varie obbligazioni societarie; -

IL CASO.it

che gli ordini di acquisto del 26/1/01 (n. 105.000 obbligazioni Cirio Finanziaria s.p.a., tasso 8%) e del 19/2/01 (n. 26.000 obbligazioni Cirio Holding Luxembourg S.A., tasso 6,25%) recavano il prezzo d'acquisto con l'indicazione che *"l'operazione in oggetto verrà eseguita fuori dai mercati regolamentati e vi autorizziamo espressamente ad eseguirla"* ed erano stati eseguiti in pari data con l'addebito sul conto corrente di € 136.355,91; - che dagli *Offering Circulars* (prospetti di quotazione) dei due prestiti obbligazionari in questione (l'uno, emesso il 18/1/01 dalla Cirio Finanziaria s.p.a., società di diritto italiano e, l'altro, emesso il 13/2/01 dalla Cirio Holding Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese, e garantito dalla Cirio Holding s.p.a., società di diritto italiano) emergeva che essa Banca convenuta non aveva partecipato ad alcuno dei consorzi di collocamento e garanzia che avevano convenuto con l'Emittente i titoli la sottoscrizione per intero, o pressochè per intero, dei due prestiti; - che la propria attività non era consistita né nel collocamento per conto e nell'interesse delle società emittenti (essendosi limitata ad acquistare i titoli presso gli intermediari esteri e a rivenderli alla cliente, nell'ambito di una legittima attività di negoziazione in conto proprio: giusta il contratto "per contanti concluso fra un banchiere e un privato"), né nella sollecitazione all'investimento (non consentita dagli *Offering Circulars*, secondo cui i collocatori si erano impegnati a vendere i titoli esclusi-

vamente ad investitori professionali e ad astenersi dall'immissione in Italia mediante sollecitazione rivolta ad un pubblico indistinto di risparmiatori); - che lo specifico servizio di negoziazione su base individuale, espletato a favore della [REDACTED] attraverso la procedura "Magazzino titoli", costituente un sistema di scambi organizzati regolato dall'art. 78 del TUF, non richiedeva la predisposizione del prospetto informativo (imposto, invece, dall'art. 94 del TUF per il diverso caso della sollecitazione all'investimento), né aveva violato alcuno degli excepti obblighi previsti dagli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari; - che, in particolare, la prospettata situazione di conflitto di interessi era da escludere (atteso che, all'atto della rivendita delle obbligazioni, i prestiti erano già stati interamente collocati, e il rientro dei propri crediti era assicurato a prescindere dalla vendita anche di una soltanto di esse) e, in punto adeguatezza delle operazioni, da un lato, il "portafoglio" della [REDACTED] che era imprenditrice e amministratrice di una s.r.l., comprendeva diverse obbligazioni societarie; tutte con tassi di rendimento (tra il 5% e il 6,5%) in linea con quelli delle emissioni Cirio *de quibus*, e dall'altro lato le decisioni, dapprima, di disinvestire dalla gestione patrimoniale in fondi e, successivamente, di acquistare con la provvista riveniente le obbligazioni controverse, erano state assunte dalla predetta nonostante, rispettivamente, il consiglio contrario espresso dal direttore della Filiale [REDACTED] e gli am-

monimenti dell'impiegata [REDACTED] di diversificare gli investimenti, in tal modo dimostrando una perfetta conoscenza dei rischi connessi (maggiori tassi di interesse e maggiore rischio). Conseguentemente, la Banca convenuta chiedeva, previa ammissione di capitoli di prova per testi, il rigetto delle domande attoree; con il favore delle spese.

IL CASO.it

Prodotti documenti; scambiate le rituali memorie; depositata da parte della Banca convenuta istanza di fissazione di udienza con le conclusioni istruttorie; ammesse dal g.i. le prove *hinc et inde* dedotte, che venivano assunto dal medesimo, su delega del Collegio, dopo l'inutile tentativo di conciliazione; fissata, infine, la discussione, il Tribunale di Torino, con sentenza 11 - 16/XI/2005 (notificata il 23/1/2006), respingeva le domande e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

Il giudice osservava:

a) che le norme del TUF asseritamente violate (art. 94, 96, 97 e 99) non erano applicabili nel caso concreto, in cui l'attività dell'Istituto convenuto era consistita (non nella sollecitazione all'investimento, ma) nella negoziazione dei titoli per conto proprio, per la quale non era richiesta la predisposizione di un prospetto informativo; né a diversa conclusione era lecito pervenire sul rilievo che l'acquisto era avvenuto nel periodo del *grey market* (anteriore alla quotazione ufficiale in un mercato regolamentato), siccome in questa fase l'acquisto dei titoli nell'ambito di un c.d.

SSO (sistema di scambi organizzati) da parte della clientela *retail*, mediante il servizio di intermediazione, era consentito dietro esplicita richiesta sottoscritta dal privato (come appunto avvenuto nella fattispecie);

b) che, attraverso le acquisizioni probatorie di natura sia documentale che testimoniale, nessuno degli obblighi formali e sostanziali posti a carico degli intermediari dall'art. 21 TUF, e specificati nelle regole di comportamento di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB, era risultato violato.

Con atto di citazione notificato il 21/2/2006, la [REDACTED] impugnava la sentenza summenzionata, chiedendo l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado; con il favore delle spese.

Costituitosi con comparsa 26/6/2006, il [REDACTED] s.p.a. chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata; con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Le parti precisavano, quindi, le conclusioni definitive all'udienza del 23/1/2007, in esito alla quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L. Avverso la sentenza di primo grado, relettiva delle domande tutte proposte nei confronti del [REDACTED] spa, la [REDACTED]

lamentata "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" sotto quattro profili, e cioè con riferimento:

- 1)- all'art. 21 TUF e all'art. 26 del Regolamento CONSOB;
- 2)- all'art. 21 TUF e all'art. 27 del Regolamento CONSOB;
- 3)- all'art. 21 TUF e all'art. 28, comma.2, del Regolamento CONSOB;
- 4)- all'art. 21 TUF e all'art. 29 del Regolamento CONSOB.

II.- Il primo motivo – con il quale parte appellante deduce, in particolare, che la Banca avrebbe violato l'art. 26, lett. c), del Regolamento CONSOB (che impone agli intermediari autorizzati di acquisire *"una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire"*) è senz'altro fondato.

Invero – premesso che l'adempimento all'obbligo sopradescritto (e, quindi, l'acquisizione della indispensabile *"conoscenza"* in esame, venne affermato dal Tribunale semplicemente in base alla circostanza che, *<<al momento dell'acquisto dei bonds da parte della Iovane – il 19/2/2001 – era acquisita la Offering Circular – del 13/2/2001, – da cui risultava la sottoscrizione pressochè integrale delle obbligazioni da parte dei consorzi di collocamento (al 99,50% ed al 99,70%)>>* (v. sent., pag. 9), non possono sussistere dubbi circa la pertinenza delle censure rivolte a siffatta *ratio*



decidendi.

Giova anzitutto promettere che gli acquisti di cui è processo – ordinati dalla: [REDACTED] in due soluzioni, cioè, in data 26/1/2001 e in data 19/2/2001 – ebbero ad oggetto due tipi di obbligazioni – rispettivamente: “Cirio Finanziaria S.p.A. 8% 01/2005” e “Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25% 01/04” – emesse appena pochi giorni prima sull’euromercato e destinate ad investitori professionali. Invero, in tanto ha un senso il riferimento in sentenza all’*Offering Circular*, in quanto all’epoca – in cui i titoli *de quibus* non erano stati ancora immessi nel mercato secondario – era questo il documento (distribuito anzitutto ai membri del consorzio di collocamento e, soltanto dopo l’effettiva emissione, agli investitori istituzionali che ne avessero fatto richiesta) attraverso cui attingere informazioni sulle caratteristiche del prestito obbligazionario (quali: la compagine sociale dell’emittente, l’identità dei componenti il Consorzio di collocamento e garanzia, il regime giuridico dell’emissione).

Orbene, non è chi non veda come la mera circostanza evidenziata come sopra dal Tribunale sia del tutto inidonea a dimostrare l’adempimento da parte della Banca convenuta/odierna appellata dell’obbligo in esame. Da un lato, avere acquisito l’*Offering Circular* (in un momento, peraltro, nemmeno sicuramente anteriore rispetto agli ordini di acquisto di cui è processo) non equivale ad avere acquisito altresì la

IL CASO.it

prescritta conoscenza degli strumenti finanziari ivi presentati e ad avere fornito il personale di vendita di relazioni e notizie ricavabili dal documento. Dall'altro lato, nel caso concreto, l'impiegata [REDACTED] (v. deposizione), interpellata dalla [REDACTED] (che appena il mese precedente aveva deciso di disinvestire anticipatamente una ingente somma da un Fondo di gestione patrimoniale, rivelatosi -v. teste [REDACTED] - "fallimentare") in ordine a "quali fossero gli investimenti che le avrebbero garantito un rendimento elevato", si limitò ad indicarne una varietà ("io gliene proposi vari") e a recepire la scelta che tra di essi era stata effettuata dalla cliente. Vero è che, sentita in prova contraria sul capo 3) dedotto da parte attrice ("E' vero che il suddetto Funzionario non ha dato alcuna informazione specifica sui titoli e ha omesso di precisare che si trattava di emissioni senza prospetto informativo, e prive di rating?"), la teste rispose: "Detti investimenti furono scelti dalla cliente e le facemmo presente i rischi", aggiungendo che "la sig.ra sapeva che i titoli erano senza rating". Ma è parimenti vero che subito dopo la medesima teste ebbe a precisare che, "per contro, in allora, non vi erano notizie allarmanti sulla Cirio, che sembrava una società solida"; il che contrasta ed, anzi, è palesemente smentito dal passo della Offering Circular del seguente contenuto: "Cirio e le sue consociate hanno un indebitamento netto consolidato che è notevole in relazione al patrimonio di proprietà ed al reddito prima di interessi, tasse, svalutazioni e

ammortamenti ("EBITDA") [...] La capacità del gruppo di generare cash flow dalla gestione operativa, sufficiente per coprire il servizio del debito, dipenderà da condizioni economiche, finanziarie, competitive e da altri fattori fuori dal suo controllo, incluse le fluttuazioni nei tassi di interesse e nelle generali condizioni economiche in Europa. Pertanto, può non esserci sicurezza che in futuro il Gruppo genererà sufficiente cash flow dalla gestione operativa per pagare i propri debiti ed effettuare investimenti. Se il Gruppo non sarà in grado di generare sufficiente cash flow, può essere necessario rifinanziare in tutto o in parte il debito, vendere gli assets oppure ottenere finanziamenti aggiuntivi. Ma non c'è assicurazione che questo possa avvenire". Senza trascurare che nello stesso documento era espressamente indicato che i titoli erano riservati ad "investitori qualificati", e che i *lead managers* si erano impegnati a non offrirli in sollecitazione al pubblico risparmio.

Se a questo punto si considera che le obbligazioni Cirio, pur essendo "un investimento raro" presso la filiale [redacted] del [redacted] ove vennero disposti gli acquisti di cui trattasi (v. teste [redacted]), furono le uniche ad essere proposte alla [redacted] (v. teste [redacted] e, nel contempo, ad essere garantite come un investimento "tranquillo" e "sicuro" (v. anche teste [redacted]), è del tutto lecito affermare che, all'atto di proporre l'acquisto delle obbligazioni controverse, l'impiegata [redacted] non era stata

nessa in grado di conoscere le caratteristiche dei titoli obbligazionari offerti e, per l'effetto, non aveva potuto trasmettere alla cliente le informazioni, circa i rischi ad esse connessi, dovute indipendentemente dalla assente conoscenza da parte della stessa dell'assenza di *rating*. Con la conseguenza, esattamente opposta a quella tratta dal giudice di prime cure, che da parte della Banca appellata – operatore particolarmente qualificato nell'ambito di un rapporto in cui era obbligata a tutelare l'interesse dei clienti – non è stata affatto fornita la prova (per la verità, nemmeno articolata in specifici capitoli) di avere adempiuto, con la diligenza richiesta dal caso, all'obbligo di acquisire, in ordine alla tipologia e alle caratteristiche essenziali dei titoli proposti sia la prima che la seconda volta a parte attrice, l'informazione necessaria affinché la medesima potesse pervenire ad un compiuto giudizio circa la situazione della emittente e la natura dei titoli stessi.

IL CASO.it.

III. L'inadempimento dell'obbligo testè esaminato comporta l'assorbimento degli altri motivi – la fondatezza dei quali, con particolare riferimento a quelli sub 3) o sub 4), emerge peraltro in maniera evidente già attraverso le risultanze testimoniali sopra riferite, se appena si consideri che: (a) la conoscenza, attribuita alla [REDACTED] che i titoli erano senza *rating* (v. sent., pag. 10) non vale a dimostrare che la medesima ricevette le "informazioni adeguate" (giusta la prescrizione dell'art. 28, 2°

com., Regolamento CONSOB) *"sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione ...; la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento"*; c) (b) la rilevata analogia tra << i tassi di rendimento >> delle obbligazioni estere di cui è processo e quelli di << investimenti obbligazionari di vario tipo >> di cui all'epoca era titolare la [REDACTED] (v. sent., ivi) non è certo sufficiente a soddisfare un obbligo (quale quello, che l'art. 29, 1° com., del Regolamento CONSOB impone all'intermediario; di *"astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate in relazione alla loro tipologia, oggetto, frequenza o dimensione"*) che, stante il recente disinvestimento dal Fondo di gestione patrimoniale recentemente operato dalla Iovane, avrebbe dovuto essere adempiuto mediante la proposta di titoli che garantissero il rimborso del capitale - e, in conclusione, previo accoglimento dell'impugnazione proposta, la riforma della sentenza di primo grado.

Conseguentemente, esclusi i profili di nullità e di annullamento dei contratti di compravendita, di cui non ricorrono i presupposti, e non controverso il danno subito dalla [REDACTED], a causa del crack finanziario del gruppo Cirio sopravvenuto a distanza di un anno, la domanda subordinata di risarcimento per il grave inadempimento contrattuale del Sanpaolo IMI deve essere accolta e detta Banca (della cui nuova denominazione, a seguito della fusione con Banca [REDACTED] s.p.a., non può tenersi conto, siccome i

relativi documenti sono stati inammissibilmente allegati alla comparsa conclusoria) va condannata al pagamento della somma complessivamente investita, pari ad € 136.336,39, oltre la svalutazione monetaria (siccome l'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale va equiparata, per costante giurisprudenza, all'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana) a decorrere dal 26/1/2001, quanto ad € 109.906,23, e dal 19/2/2001, quanto ad € 26.430,16, e oltre gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino alla data odierna.

IL CASO.it

Non sussistono, invece, elementi probatori per accogliere l'ulteriore domanda di risarcimento in via equitativa del danno morale e/o biologico ed esistenziale.

IV.- L'accoglimento dell'appello comporta che, in applicazione del principio statuito dall'art. 91 c.p.c., la Banca appellata soccombente deve essere condannata alla rifusione a favore di controparte delle spese dei due gradi di giudizio, per la cui liquidazione si rinvia al sottoindicato dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione I Civile

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando;

contraria refectis;

ACCOGLIE

l'appello avverso la sentenza 11 - 16/XI/2005 del Tribunale di Torino in composizione collegiale proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 21/2/2006 al [REDACTED] S.p.a.; e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza;

CONDANNA

la Banca convenuta al risarcimento del danno subito da [REDACTED] pari alla somma di € 136.336,39, oltre la svalutazione monetaria - a decorrere: dal 26/1/2001, quanto ad € 109.906,23, e dal 19/2/2001, quanto ad € 26,430,16 - e oltre gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino alla data odierna e gli interessi legali sull'ammontare complessivo dalla data odierna al saldo effettivo:

Visto l'art. 91 c.p.c.,

CONDANNA

la Banca medesima alla rifusione a favore di controparte delle spese processuali, che

LIQUIDA

- quanto al primo grado; in complessivi € 8.550,00, di cui € 600,00 per esposti, € 950,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari;

- quanto al presente grado: in complessivi € 7.320,00, di cui € 520,00 per esposti, € 800,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari;

oltre il rimborso delle spese generali, ex art. 15 T. F., IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2007 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di TORINO.

IL PRESIDENTE est.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. RUSCAZIO

(Dr. Enzo Troiano)
Enzo Troiano

IL CASO.it

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino il 30 LUG 2007

IL CANCELLIERE
Dott.ssa M.S. RUSCAZIO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 30/6/2007
[Signature]

CORTE DI APPELLO DI TORINO

E' copia conforme all'originale composta da
n. 18 fogli che si rilascia a richiesta
dell'Avv. MONACIS per uso Camarziale

Torino il 28 AGO. 2007



IL CANCELLIERE
Dr. GUIDO GIANNETTO

[Signature]